

Spett.li Aziende
Loro Sedi

Oggetto: Stop al pagamento in contanti degli stipendi dal primo di luglio 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti, non potranno più procedere al pagamento in contanti della busta paga di dipendenti e parasubordinati.

Il **pagamento della busta paga dal 01.07.2018 potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale** come di seguito indicato:

- bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
- altri strumenti per i pagamenti elettronici;
- pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine al lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.

Il divieto di pagamento in contanti della busta paga vale per tutti i rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto. E' inoltre applicabile ai committenti di prestazioni coordinate e continuative e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, in base alla legge 142/2001.

Per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento in contanti non si applica;

- nella Pubblica Amministrazione;
- nei rapporti di lavoro domestico (colf e badanti).

Pare inoltre che l'obbligo di utilizzare solo mezzi di pagamento tracciabili non dovrebbe riguardare il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro quali ad esempio: borse di studio, attività di amministratore di società, compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d'opera). Il divieto introdotto sembra, almeno per il momento, non coinvolgere ad esempio i rimborsi spese per trasferte e/o trasferimenti e gli anticipi di spese per conto del datore di lavoro o del committente, in quanto sono somme che non rappresentano una retribuzione sia a livello fiscale che previdenziale.

Per il datore di lavoro o committente che viola il divieto di retribuzione in contanti è prevista la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, che si aggiunge ad eventuali condotte penalmente rilevanti.

La norma precisa inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione spettante, in quanto, la prova dell'avvenuto pagamento sarà la traccia del pagamento stesso.

Distinti saluti.

DE PELLEGRIN & PARTNERS SRL STP

Belluno, 23 Maggio 2018